



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N 56 DEL 02/08/2018

**DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE PER LO SPORT
AUTOMOBILISTICO**

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e delle dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;

VISTA la determinazione n. 3520 del 6 dicembre 2017, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale per l'anno 2018, ha assegnato il budget di gestione ai Centri di Responsabilità e ha individuato le relative modalità di utilizzo in conformità al vigente sistema di deleghe alla spesa;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo del 18 aprile 2018 che attribuisce ai Dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale l'adozione di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni a valere sulle rispettive voci di Budget senza limite di valore.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il comma 2 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e di competenza ad adottare le determinazioni a contrarre;



VISTI l'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici e gli articoli 5 e 6 della Legge 241/90 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito il Regolamento delegato della Commissione europea 2017/2365, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, fissando e stabilendo, per il biennio 2018-2019, la soglia in € 221.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO che la disciplina in materia di assicurazione prevista dal Codice delle Assicurazioni, al combinato disposto degli art. 124 e 128 del D.Lgs 209/2005, stabilisce che le competizioni sportive di qualsiasi genere debbano essere coperte da una polizza per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

VISTO che gli Organi Sportivi hanno condiviso il principio di tutelare i propri tesserati ed i terzi con garanzie assicurative per la copertura dei rischi, attraverso una polizza unica di copertura obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, rispondente ai requisiti minimi previsti dalla legislazione italiana;

CONSIDERATO che a tale polizza ciascun organizzatore deve aderire, fermo restando la possibilità di aggiungere polizze integrative, anche con altre compagnie assicurative;

TENUTO CONTO della Deliberazione n. 49/2017 del 4 ottobre 2017 adottata dalla Giunta Sportiva che ha dato mandato, atteso che la polizza aveva scadenza 31.12.2017, alla Direzione per lo Sport Automobilistico di effettuare l'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

VISTA la Deliberazione n.66/2017 del 15 dicembre 2017 adottata dalla Giunta Sportiva che ha approvato il capitolato tecnico necessario per l'espletamento della gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

VISTA la Deliberazione n. 4/2018 del 13 febbraio 2018 adottata dalla Giunta Sportiva che ha apportato delle modifiche al capitolato tecnico per il periodo indicato all'art. 1 del capitolato stesso nonché ha dato mandato alla Direzione per lo Sport Automobilistico di apportare al medesimo eventuali modifiche o precisazioni necessarie per il corretto svolgimento della gara di appalto.



PRESO ATTO di quanto evidenziato dall'ANAC, già nella determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, e nella determinazione n. 618 dell'8 giugno 2016 – *“Linee Guida operative e clausole contrattuali–tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi”*, in merito all'adozione di misure adeguate per una corretta redazione dei bandi e dei contratti che disciplinano il rapporto con le imprese assicuratrici, nonché alla necessità di precisare e completare meglio, nel disciplinare di gara, le informazioni aggiornate che attengono anche all'andamento dei sinistri pregressi per assicurare la massima partecipazione, superare le criticità emerse in ordine alla scarsa e problematica partecipazione degli operatori alle relative gare e consentire agli stessi concorrenti di autodeterminarsi nella formulazione della loro offerta per un corretto pricing e per il costruttivo confronto tra offerte alternative;

PRESO ATTO, altresì, che l'ANAC promuove la diffusione della cultura del risk management che rappresenta “un salto di qualità all'interno della pubblica amministrazione, non solo in un'ottica di risparmio ma anche ai fini di una corretta allocazione del rischio, attribuendo in capo al mercato assicurativo solo il rischio realmente trasferibile, quale presupposto indefettibile per un'ottimale gestione del processo di public procurement”;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata effettuata l'indagine preliminare sulle offerte disponibili nel mercato della pubblica amministrazione ed è stato verificato che, al momento, non sono attive convenzioni Consip per forniture e servizi similari;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 14, del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e che, con riferimento ai servizi assicurativi, il parametro per il calcolo è rappresentato dal premio da pagare e/o da altre forme di remunerazione;

RAVVISATA l'obbligatorietà previsto dall'art 170 bis del Codice delle Assicurazioni di affidare il servizio per la durata di un anno, a decorrere presumibilmente dal 31/12/2018, considerata l'opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo e con possibilità alla scadenza di proroga tecnica di ulteriori 12 mesi per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

VALUTATO pertanto di prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, la facoltà per ACI di ricorrere, nel corso di esecuzione del contratto e prima della scadenza dello stesso, alle seguenti opzioni/modifiche:

- Opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
- Proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi;



CONSIDERATO che, ai fini dell'art.35, comma 4, del Codice, il valore massimo complessivo dell'appalto è di € 9.720.000,00 oltre IVA, comprensivo dell'eventuale ricorso alla proroga ed alle opzioni e modifiche, come di seguito suddiviso:

- importo complessivamente e presuntivamente valutato in € 9.720.000,00, oltre IVA (novemilionesettecentoventimila/00) comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori quale somma dei premi da corrispondersi per il mantenimento della polizza posta a gara nel periodo di durata contrattuale di un anno, oltre il periodo di rinnovo di un anno e quello di proroga tecnica di un ulteriore anno compreso il quinto d'obbligo. Base d'asta € 2.700.000,00, oltre IVA, per ciascun anno, oltre all'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi, strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi, compreso il quinto d'obbligo, pari ad € 1.620.000,00 (unmilionesecentoventimila/00), ai sensi dell'art. 106, comma 12.

RITENUTO, in ragione del valore complessivo dell'appalto, presuntivamente stimato in €9.720.000,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale, della tipologia di servizi, del mercato di riferimento di ricorrere alla procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., con assegnazione al premio di punti 30/100 ed all'offerta tecnica, di punti 70/100, secondo gli elementi di ponderazione e valutazione dettagliati nel paragrafo --- del Disciplinare di gara allegato, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

RICHIAMATE le Linee Guida n. 2 *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* (OEPV), adottate dal Consiglio dell'ANAC con determinazione n. 1005 del 21/09/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11/10/2016, n. 238, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nelle quali vengono fornite indicazioni operative, non vincolanti, per le stazioni appaltanti, finalizzate ad individuare le caratteristiche, le componenti qualitative e quantitative dell'offerta e la ponderazione dei “pesi” o “punteggi” (e i sub-pesi o sub-punteggi) attribuiti dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub-criterio) di aggiudicazione;

RICHIAMATE, altresì, ai fini della determinazione dei requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici partecipanti alla procedura, le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 69 del 06/07/2011: *“La stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità”*;

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice, di individuare i criteri minimi di qualificazione, contemperando l'esigenza di selezionare un



operatore in possesso di un'adeguata professionalità e di solidità economica con la necessità di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara;

TENUTO CONTO, pertanto, che oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., al fine di valutare adeguatamente la solidità e l'affidabilità delle ditte, la stabilità economico – finanziaria, nonché l'organizzazione dell'impresa e l'esperienza maturata nel settore, si utilizzeranno i criteri di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ordine alla dimostrazione della capacità economica-finanziaria e tecnica, applicando i principi di proporzionalità ed adeguatezza in relazione all'entità, al valore ed alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dello schema di determinazione sui bandi tipo dell'ANAC in modo di assicurare la più ampia partecipazione anche delle piccole e medie imprese, nonché il rispetto dei principi comunitari di massima partecipazione, parità di trattamento e concorrenza;

VALUTATO, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di prevedere limiti di partecipazione alla presente gara, come indicato nel bando di gara, al paragrafo 7, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte i servizi oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia e della specificità dei contratti;

VISTO, sulla base della preliminare indagine del mercato di riferimento, che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono proporzionati all'entità dell'appalto e tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara, da parte degli operatori economici che competono nel settore, e sono strutturati al fine di incentivare la partecipazione, in forma associata e plurisoggettiva, anche delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate mediante il ricorso alla coassicurazione;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) del Codice ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, ed al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, di nominare come responsabile del procedimento, se medesimo in possesso delle competenze tecniche e delle conoscenze idonee allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di servizi complessi a supporto delle attività dell'Ente;

VISTO che la richiesta è finalizzata a dare attuazione ai piani programmi di attività rappresentati dalla Direzione per lo Sport Automobilistico e che la spesa trova copertura nei budget assegnati, e da assegnare, al suddetto competente centro di responsabilità;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'utilizzazione delle risorse anche strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici dei servizi nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale del buon andamento;



VISTA la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, contratto e relativi allegati), che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ACI, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

DATO ATTO che l'ACI si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario;

VISTA la delibera dell'ANAC n.1 dell'11 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio 2017, con la quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti sui tempi e sulle modalità per l'acquisizione del CIG e sul suo perfezionamento;

VISTO l'art.77, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice, i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC n.5 del 16 novembre 2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.283 del 3 dicembre 2016;

CONSIDERATO che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite dall'ANAC con proprio regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n.5 sulla Gazzetta Ufficiale;

TENUTO CONTO che gli artt. 77 e 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;



RICHIAMATI gli articoli 31, 32 e 33 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente relativamente alle modalità ed ai tempi di nomina ed alle funzioni dei componenti delle commissioni di aggiudicazione dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed, in particolare, l'art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti di appalto un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTA la determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011, nonché le disposizioni del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente", articolo 8, 9 e 10, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012;

VISTO l'art.1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i., in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

VISTI il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 innovato e implementato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56; il d.p.r. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti e s.m.i., relativamente alle parti in vigore; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato tecnico allegati);

DETERMINA

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi decreti attuativi ed in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANAC, l'espletamento della procedura di gara aperta per il servizio di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Obbligatoria organizzatori di gare e manifestazioni sportive automobilistiche.

Di approvare la documentazione di gara, in allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, riportata sotto i nn. 1, 2, 3 e 4 (rispettivamente: "Bando di gara", "Disciplinare", "Schema di contratto" e "Capitolati tecnici").

Di approvare i requisiti ed i criteri di selezione indicati nei paragrafi 7), 8), 9), 16), 17), 18), del disciplinare e le modalità di partecipazione, di possesso e di cumulo dei suddetti requisiti in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva.



L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10 bis, del Codice, tenuto conto del prezzo (peso 30/100) e dell'offerta tecnica (peso 70/100) e secondo i criteri, le modalità e gli elementi di valutazione e ponderazione indicati nei paragrafi 18), 19) del disciplinare di gara, con la previsione della riparametrazione dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e quella economica, complessivamente considerate, rispetto ai valori massimi di punteggio previsti per ciascuna offerta.

Il contratto avrà la durata di un anno, a decorrere presumibilmente dal 31/12/2018, considerata l'opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo e con possibilità alla scadenza di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi.

I contratti sono autorizzati per un importo complessivo base, soggetto al ribasso, stimato in € 9.720.000,00 di cui:

- Base d'asta € 2.700.000,00, oltre IVA, per ciascun anno, oltre all'eventuale periodo di proroga del servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi,
- il quinto d'obbligo, pari ad € 540.000,00 per ciascun anno, ai sensi dell'art. 106, comma 12.

L'importo complessivo presunto di € 9.720.000,00, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto Co.ge. n.410731400 servizi assicurativi su attività sportiva a valere sui budget di gestione degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, WBS A-310-01-01-2011, assegnati e da assegnare alla Direzione per lo Sport Automobilistico quale Centro di Responsabilità Gestore.

Ai sensi degli artt. 32 e 33 (*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento*) del Codice dei Contratti si procederà all'aggiudicazione definitiva, in conformità all'art. 34 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale indicati nel bando.

La pubblicazione dell'avviso di gara, nella versione allegata verrà effettuata, come previsto dall'art. 5 del Decreto 2 Dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva ed autorizzata e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.



Ai sensi dell'art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

E' nominato Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per la fase relativa alla procedura di affidamento, il dott. Marco Ferrari, Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del Codice dei contratti, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Marco Ferrari

F.to

Allegati:

- 1) "Bando di gara";
- 2) "Disciplinare";
- 3) "Schema di contratto";
- 4) "Capitolato tecnico"